



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Evasio Ferraris"

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - PRIMARIA - INFANZIA

Piazza Martiri della Libertà, 14 b – CIGLIANO (VC)

Tel. 0161/423.223 - Fax. 0161/423.305 – Cod. fiscale 93005200022

www.comprensivocigliano.it - E-Mail: iccigliano@tin.it

Prot. n° 5839 C14

Cigliano 25/11/2009

CONVENZIONE

Per prestazione d'opera intellettuale

L'anno 2008 il giorno trenta del mese di Novembre presso l'Ufficio dell'istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Cigliano

TRA

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni LA MONTAGNA, per conto e nell'interesse dell'Istituto Comprensivo di Cigliano (appreso denominato Istituto), codice fiscale 93005200022

E

AMBIENTE E SICUREZZA (appreso denominato Contraente) di Gervasini A & c. Consulenza e formazione sul lavoro Via Canova, 13 Borgosesia nella persona del Sig. Silvano SCROFFERNECHER nato a Borgosesia (VC), il 28/03/1948, partita IVA 02010460026

SI CONVIENE E SI STIPULA

In esecuzione della deliberazione del C.d.I. n° 81 del 22/10/2009, l'Istituto rappresentato come in premessa, affida al Contraente un contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine, in qualità di esperto nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affidando al medesimo la responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e l'incarico per la stesura del documento di valutazione dei rischi e, dove necessario, dei piani di emergenza ed evacuazione come previsto dall'art. 4 D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. La durata, il luogo di lavoro, l'oggetto ed il compenso di detta collaborazione professionale sono specificati nei successivi articoli.

Art. 2 - Qualificazione del rapporto

Il rapporto "de quo" dovrà intendersi a tutti gli effetti quale prestazione d'opera intellettuale disciplinata ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile. Esso non dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed antinfortunistica derivante dal presente incarico sono a carico del Contraente ed assolti dallo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto, né di anzianità.

Art. 3 - Contenuto del rapporto

L'incarico "de quo" ha per oggetto il conferimento della responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto, ai sensi del D.Lgs.vo n°626/94 e ss.mm.ii., nonché l'espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento di detto incarico.

In qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Contraente sarà responsabile riguardo:

1. all'individuazione dei fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
2. all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive ed i sistemi di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 626/94 e ss.mm.ii., nonché i sistemi di controllo di tali misure;
3. ad elaborare le procedure di sicurezza e di controlli periodici per le varie attività al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza;
4. a proporre ed effettuare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori,
5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del suddetto D. Lgs.vo 626/94 e ss.mm.ii;
6. a curare i rapporti con gli Organi Competenti;
7. a partecipare alle ispezioni degli Organi di vigilanza al fine di adempiere, contestare o ricorrere alle prescrizioni impartite.

Inoltre effettuerà:

- a) sopralluoghi presso gli edifici scolastici, facenti parte dell' Istituto, al fine di individuare gli interventi tecnici per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza con conseguente controllo dell'effettiva realizzazione delle misure;
- b) assemblee dei dipendenti per la formazione specifica dei lavoratori;
- c) informazione all'Istituto circa eventuali modifiche della normativa vigente in materia e adozione dei relativi adempimenti.

Art. 4 -Modalità di svolgimento della prestazione.

Per l'espletamento dell'incarico affidato, il Contraente avrà diritto a ricevere dall'Istituto informazioni in merito a:

1. la natura dei rischi;
2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
3. la descrizione degli impianti;
4. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
5. le prescrizioni degli organi di vigilanza;

Egli, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità che si renderanno necessarie per una completa analisi dei rischi.

Il Contraente si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto riguarda le funzioni svolte e l'uso di tutto il materiale che gli verrà fornito e che dovrà essere restituito all'atto dell'ultimazione dell'incarico.

Art. 5 - Compenso per l'incarico e modalità di pagamento

L' Istituto si impegna a corrispondere al Contraente, quale compenso per l'incarico affidato, la somma forfetaria ed onnicomprensiva di €. 2.200 più IVA 20%, che sarà corrisposta e rateizzata come segue: 50% all'assegnazione dell'incarico, 25% dopo 6 mesi; 25% dopo 12 mesi.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del presente incarico viene stabilita a decorrere dal 01/01/2010 sino al 31/12/2010.

Al termine di questo periodo, detto incarico dovrà ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge, senza obbligo di comunicazione tra le parti. E' tuttavia fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 7.

Art. 7 - Diritto di recesso delle parti

Qualora il Contraente assuma comportamenti contrari agli obblighi della presente convenzione o non svolga l'attività prevista dalla stessa, l'Istituto si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Altresì, qualora, l'Istituto non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente convenzione ed in particolare a quanto indicato all'art. 4, il Contraente si riserva di recedere dal contratto. E' comunque possibile il recesso da parte di una delle parti previo preavviso di 30 (trenta) giorni. Per quanto non contemplato troverà applicazione la disciplina di cui all' art. 2237 del Codice Civile.

Art. 8 - Efficacia del contratto

Ogni eventuale modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 9 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che ne faccia richiesta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni LA MONTAGNA

IL CONTRAENTE
F.TO IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA DITTA
